

N. 00671/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 01723/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2012, proposto da:

Lydia Ada Orsola Spiezia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudario, Ferdinando Scotto e Vincenzo Aliperti, con domicilio eletto presso Felice Laudario in Napoli, via Caracciolo n. 15;

*contro*

Comune di Marigliano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Di Salvo, con domicilio eletto presso Settimio Di Salvo in Napoli, piazza Nicola Amore n. 10;

*nei confronti di*

Ipodema S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Di Fruscio e Luigi Travaglino, con domicilio eletto presso Pasquale Di Fruscio in Napoli, via Cervantes 64 presso lo studio dell'avv.Girardi;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

del permesso di costruire n. 20 del 14/03/2011 rilasciato per la realizzazione dei lavori di abbattimento e ricostruzione del fabbricato sito al corso Umberto I n. 194.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano e della società Ipodema S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in relazione alle censure dedotte dalla ricorrente e nel contrasto sussistente tra le parti, occorre disporre verifica al fine di accertare (mediante sopralluogo, mediante esame della documentazione agli atti e di quella rinvenibile presso i competenti uffici, ovvero mediante qualsiasi altra indagine che si rendesse necessaria) le seguenti, rilevanti, circostanze:

1) quali siano la consistenza plano-volumetrica (superficie, altezza, volume e sagoma) e la destinazione d'uso del manufatto (corpo "A" e corpo "B") preesistente (oggetto dell'impugnato permesso di

costruire);

- 2) se la suddetta consistenza corrisponda o meno a quella riportata nei grafici dello stato dei luoghi allegati all'istanza di permesso di costruire di cui trattasi;
- 3) quale sia in particolare il volume preesistente, il volume autorizzabile con l'aumento del 35% e quello autorizzato;
- 4) quale sia l'attuale stato dei lavori assentiti con l'impugnato permesso di costruire ed a quale presumibile data risale la realizzazione di tale stato medesimo;
- 5) ogni altra circostanza che dovesse essere ritenuta utile ai fini di causa.

Ritenuto che:

- dell'incombente istruttorio deve essere incaricato un funzionario del Settore Urbanistica della Provincia di Napoli che vi dovrà provvedere nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente ordinanza;
- il funzionario dovrà preavvisare le parti costituite almeno 7 gg. prima dell'inizio delle operazioni di verifica, con facoltà per le stesse di nominare un consulente di parte sino alla data del primo accesso.

Considerato che va fissata l'udienza pubblica del 25.10.2012 per la trattazione del merito del ricorso e che sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato in ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese, dispone gli incumbenti istruttori nei modi e tempi di cui in motivazione e rinvia alla udienza pubblica del 25.10.2012.

Accoglie, nelle more, la suindicata istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)